

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE BABA JAGA

Nella data 20/05/2023, alle ore 18, presso Via Fieramosca, Comune di Venezia, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Baba Jaga Venezia, come da avviso inviato agli associati in data 19/05/23 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 Approvazione delle modifiche allo statuto necessarie per effettuare il passaggio ad Associazione di Promozione Sociale

Si aggiungono i seguenti punti :

- 2 Discussione sulle possibili partecipazioni a Bandi di Finanziamento
- 3 Discussione sulle modalità di implementazione dell'organico dell'associazione
- 4 Discussione sulla eventuale prossima nomina di un nuovo Presidente.

Sono presenti n. 6 soci su iscritti maggiorenni.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea.

Il Presidente constata e fa constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

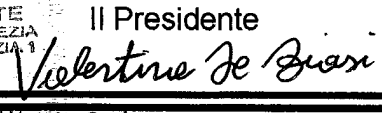
-La Presidente Valentina De Biasi legge all'assemblea il nuovo statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

- Sul secondo punto discusso prende la parola la vicepresidente Elisa Carmen Brumat illustrando le varie possibilità di partecipazione. I soci presenti si dicono favorevoli.

- Sul terzo punto vengono discusse varie proposte per la ricerca di nuovi soci attivi che possano aiutare nella gestione delle attività dell'associazione. Si decide di utilizzare prevalentemente il canale dei social ed il passaparola.

- L'Assemblea, dopo aver ascoltato l'attuale Presidente Valentina de Biasi, a maggioranza decide di rinnovare a fine estate 2023 le cariche sociali a seguito della sua prossima dimissione.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.30 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario  Il Presidente 

25 MAG. 2022 al N. 779/3
liquidati Euro 35505
IL DIRETTORE 

STATUTO ASSOCIAZIONE BABA JAGA

ART. 1 Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del terzo Settore denominato "Associazione di promozione sociale Baba Jaga". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale a Venezia, via Ettore Fieramosca 6, con la possibilità di istituire sedi operative in altri luoghi. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata e non ha scopo di lucro.

ART. 2 Statuto

L'Associazione Baba Jaga è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina negli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 Finalità e attività

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Finalità prioritarie dell'Associazione Baba Jaga sono:

I) crescita del benessere delle persone attraverso un'attività culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, e promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione del patrimonio culturale e artistico;

II) diffusione e sviluppo della rete dei servizi educativi dalla prima infanzia fino all'educazione degli adulti, attraverso la diversificazione ed il potenziamento dei servizi stessi;

III) gestione dei luoghi e delle occasioni educative, formative, ludiche, ricreative e di socialità, realizzando o recuperando spazi della città a sostegno delle relazioni sociali dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani;

IV) valorizzazione del gioco e della creatività come strumento di conoscenza e di aggregazione per tutte le età, e come espressione dell'individualità e delle capacità di ognuno;

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- lett. a) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi sociali (ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328), e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni),
- lett. e) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lett. f) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. g) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. j) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

APS BABA JAGA
Via Ettore Fieramosca, 6
30173 VENEZIA
Cod. Fisc. 94088040277

- lett. l) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. s) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. z) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- produrre, organizzare attività ricreative ed educative, e servizi per l'infanzia come per esempio doposcuola, centri estivi, laboratori per scuole, ludoteche ed altri enti, didattiche;
- organizzare spettacoli, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni;
- organizzare corsi di formazione, aggiornamento;
- organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

Per il conseguimento delle finalità statuarie l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento erogato da enti pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Nel rispetto dell'art. 35, primo comma, del D.lgs. 117/2017 le attività di interesse generale che l'associazione si prefigge di realizzare sono poste in essere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 Ammissione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e che ne condividano gli scopi. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Ci sono 2 categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale. In caso di soci minori, sarà il genitore/tutore a dichiarare di accettare e condividere le finalità e le norme statuarie vigenti dell'Associazione.

Il socio può recedere all'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione **hanno il diritto** di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere **visione del rendiconto** economico - finanziario, consultare i verbali; esaminare i libri sociali secondo le **regole stabilite dal successivo art. 15**; votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, **ed aver partecipato ad almeno tre riunioni** nel corso dell'anno; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'**art. 29 del Codice del terzo settore**. Ciascun associato ha diritto ad un voto, ed il dovere di: rispettare il **presente statuto e l'eventuale regolamento interno**; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e prevalentemente gratuito, senza fini di lucro, per fini di solidarietà; versare la **quota associativa** secondo l'importo annualmente stabilito (possono essere esclusi i soci che prestano servizio di volontariato per l'associazione stessa).

ART. 8 Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente.

ART. 9 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai soci fondatori ed effettivi. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante posta elettronica o avviso affisso nella sede dell'Associazione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 10 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio sociale (se previsto) e il programma annuale dell'associazione; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo letto dall'assemblea e composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. La convocazione è decisa dal Presidente o richiesta da due membri del Consiglio direttivo stesso. Dura in carica per un anno. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea; ammette i nuovi soci; amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione

dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt; disciplina l'ammissione degli associati. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: il Presidente (eletto dall'Assemblea Generale), il Vice Presidente e il segretario organizzativo (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo).

ART. 12 Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il presidente convoca l'assemblea dei soci e l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Vice-presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi ed iniziative promozionali; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 16 Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio sociale, se previsto, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART.18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria, con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



ALF. PIZZOLI
VENEZIA
1914